



DIOCESI DI TERNI-NARNI-AMELIA

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

STATUTO

a. - Costituzione

Art. 1. - Secondo le istruzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II e dei documenti ad esso seguenti, in particolare del Codice di Diritto Canonico è costituito con disposizione vescovile il Consiglio Pastorale Diocesano di Terni-Narni-Amelia (CPD) secondo il presente Statuto.

b. - Natura, fini e competenze

Art. 2. - Il Consiglio Pastorale Diocesano è segno e organo della comunione nella Chiesa che è in Terni-Narni-Amelia; della presenza in esse dei vari carismi e ministeri e della loro libera e consapevole espressione; della accoglienza di ogni battezzato e di ogni comunità ecclesiale; della loro corresponsabilità alla missione della Chiesa la quale nasce dalla maturità regale, sacerdotale e profetica e si sviluppa nella fedeltà e nella libertà dello Spirito.

Art. 3. - Il Consiglio Pastorale Diocesano ha il compito di studiare, valutare e proporre quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi a livello generale e, se del caso, particolare: di coordinare ed unificare quelle già esistenti; nonché indicare possibili conclusioni operative e favorire momenti di revisione.

Art. 4. - Alla attenzione del Consiglio Pastorale Diocesano possono essere sottoposti problemi da parte del Vescovo che di ciascun membro del Consiglio stesso. Anche ciascun fedele della Diocesi ha il diritto-dovere di suggerire al Consiglio temi e questioni avvertite con particolare urgenza.

Art. 5. - Il Consiglio Pastorale Diocesano - quale principale strumento di coordinamento ed unificazione dell'indirizzo e della prassi pastorale - è punto di riferimento particolarmente per i Consigli Pastoralisti Parrocchiali e delle vicarie foranee (dei quali redige statuti e regolamenti tipo); mantiene collegamenti con il Consiglio Presbiterale Diocesano, con il Segretariato della Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), con il Segretariato Diocesano dell'Unione Superiori Maggiori d'Italia, (USMI), con il Congresso dei Laici; intrattiene rapporti diretti con i vari centri e organismi pastorali diocesani, con le associazioni, i gruppi e i movimenti ecclesiali; segue con attenzione il lavoro dei diversi uffici pastorali diocesani.

Art. 6. - Il Consiglio Pastorale Diocesano, se del caso, studia e propone la

costituzione di Commissioni Pastorali Diocesane, sia permanenti che temporanee. Attraverso alcune di esse, poi, il Consiglio Pastorale Diocesano è aiutato a sviluppare la propria azione di stimolo e di coordinamento riguardo i diversi e specifici settori della pastorale e la azione dei relativi uffici pastorali diocesani (laddove esistano).

Art. 7. - Il Consiglio Pastorale Diocesano propone e programma le sessioni della Assemblea Ecclesiale Diocesana ed iniziative analoghe.

c. - Composizione ed articolazione

Art. 8. - Il Consiglio Pastorale Diocesano e

composto: dal Vescovo,

- da 21 membri eletti nelle Vicarie Foranee,
- da 5 membri eletti dal Congresso dei Laici,
- da 5 membri eletti dal Clero e dai religiosi

- da altri (n.10) di nomina episcopale (con riguardo alle competenze pastorali di singoli, organismi, associazioni, gruppi o movimenti).

- membri di diritto (Vicario Generale, Segretario Generale della Curia, Direttori Commissioni Pastorali)

Come nella Chiesa in forza del proprio carisma, così nel Consiglio Pastorale Diocesano, ciascun membro ha uguale dignità indipendentemente dalla modalità della sua elezione.

Art. 9. - Ogni mandato è personale e non delegabile.

Il mandato dell'intero Consiglio e di ciascuno dei suoi membri dura cinque anni ed è rinnovabile. I membri subentrati ad altri per surroga nel corso di un mandato decadono alla scadenza naturale del Consiglio.

Al rendersi vacante della sede episcopale il Consiglio in carica decade.

Art. 10. - Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dal Vescovo.

Art. 11. - Il Consiglio elegge nel suo seno la Segreteria composta di tre membri laici, tra i quali il Vescovo sceglie il Segretario, il Sottosegretario ed il Vicesegretario. Essa si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del Vescovo e del Segretario. A nome del Vescovo, il Segretario convoca il Consiglio. Il Segretario, insieme al Sottosegretario, cura la preparazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio Pastorale Diocesano e quant'altro il Consiglio affidi alla sua competenza. Il Vicesegretario cura il verbale delle sedute e l'Archivio del Consiglio.

Art. 12 - Il Vescovo, il Vicario Generale, il Segretario del Consiglio Presbiterale e i tre membri della Segreteria, formano la Presidenza. Alla Presidenza è affidato il compito di seguire l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e di redigere l'Ordine del Giorno per le sedute di questo. A tale riguardo la Presidenza terrà in particolare considerazione le proposte pervenute da almeno 5 membri del Consiglio.

Art. 13. - I responsabili delle singole Commissioni Pastorali Diocesane sono nominati dal vescovo su indicazione del Consiglio. Gli stessi ricevono dal Consiglio Pastorale Diocesano orientamenti circa l'ambito, i termini e la modalità della azione della loro Commissione e circa il reclutamento dei membri di questa.

d. - Principi delle procedure elettorali

Art. 14. - Tutti i cresimati che abbiano compiuto il 16° anno di età sono chiamati a partecipare come votanti alle elezioni per il Consiglio Pastorale Diocesano. (cfr. Art. 8 del R.E.)

Il regolamento elettorale annesso allo Statuto garantisca una elezione la più diretta possibile per i membri del Consiglio stesso.

Il metodo elettorale prescelto favorisca comunque, in ogni fedele, lo sviluppo della libertà e della responsabilità ecclesiali.

Il voto sia sempre segreto.

Art. 15. - Ogni cresimato che abbia compiuto il 16° anno di età può presentarsi liberamente come candidato nei modi previsti dai Regolamenti elettorali. La compilazione delle liste dei candidati promuova la crescita dei fedeli che si pongono responsabilmente e generosamente a servizio della comunità.

Art. 16. - Le forme di esercizio dell'elettorato, sia attivo che passivo, concorrano a evidenziare la comunione della fede e della carità e la pluralità dei carismi.

e. - Convocazione ed informazione

Art. 17. - Il Consiglio Pastorale Diocesano è convocato ordinariamente ogni due mesi. Qualora il Vescovo ravvisasse l'urgenza può aver luogo una convocazione straordinaria, la quale può anche essere richiesta da un terzo dei membri del Consiglio.

L'avviso di convocazione che deve giungere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, comprenda l'ordine del giorno e tutte le indicazioni ed i materiali indispensabili ad una precisa preparazione dei membri.

Art. 18. - Le riunioni del Consiglio Pastorale Diocesano sono pubbliche, salvo decisione contraria presa dalla Presidenza del Consiglio Pastorale Diocesano stesso.

Art. 19. - All'inizio di ogni seduta si approva il verbale della seduta precedente, il quale oltre a contenere la lettera di convocazione di quella e tutti i suoi allegati, riferirà dell'andamento della riunione e le decisioni assunte in merito a ciascun punto dell'Ordine del Giorno.

Art. 20. Alle riunioni del Consiglio Pastorale Diocesano possono essere ammessi esperti, i quali saranno invitati dalla Presidenza.

Art. 21. - Allo Statuto è annesso un Regolamento per le elezioni e per l'andamento

delle riunioni. Sia l'uno che l'altro sono preparati dal Consiglio ed approvati dal Vescovo.

f. - Procedure di revisione dello Statuto.

Art. 22. - Il presente Statuto può essere modificato dal Vescovo, udito il Consiglio stesso.

g. - Norme transitorie

Art. 1. - La durata del primo mandato del CPD sarà quella utile a sincronizzare nel modo più opportuno le sue scadenze elettorali con quelle del Consiglio Presbiterale Diocesano.

Art. 2. - In casi eccezionali, previo consenso del Consiglio Pastorale Diocesano (nel caso delle prime elezioni) o del Consiglio Pastorale Diocesano, singole parrocchie o foranie possono applicare autonomi regolamenti elettorali per la scelta dei propri rappresentanti nel CPD.

Art. 3. - Per le prime elezioni del CPD è l'Ufficio Pastorale Diocesano (che dopo questo ufficio si estingue) ad eleggere la Commissione Elettorale prevista dai Regolamenti elettorali ad assumere ogni responsabilità nella fase di preparazione.

Il presente statuto è stato approvato il 29 marzo 1996 e modificato in alcune sue parti il 5 Maggio 2001